

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

*La legge di conversione del decreto Rilancio ne conferma le misure*

# Udienze civili su Skype

## Depositi telematici se non serve l'istruttoria

DI LUCIANA CIPOLLA\*

**L**e udienze digitali andranno avanti fino a novembre. Almeno per quanto riguarda la giustizia civile. Lo stabilisce la legge n. 77 del 17.07.2020, di conversione, con modificazioni, del decreto Rilancio (n. 34/2020), pubblicata in *G.U.* n. 180 del 18.07.2020 - Suppl. Ordinario n. 25, che introduce alcune novità nell'attività giudiziaria, confermando i condizionamenti imposti dall'emergenza Covid-19. Viene ammessa la possibilità che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori - e quindi le udienze nelle quali non si deve svolgere attività istruttoria - si svolgano mediante deposito telematico di note scritte. Tale modalità dovrà essere disposta dal giudice con un provvedimento notificato alle parti almeno 30 giorni prima dell'udienza, assegnando un termine fino a cinque giorni prima di tale data per il deposito delle note scritte. Entro cinque giorni dalla comu-



nicazione ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale. Nei cinque giorni successivi il giudice provvede su tale istanza. La norma non dice in che termini il giudice debba provvedere, ma sembra che la richiesta di trattazione orale imponga la fissazione di un'udienza alla presenza delle parti. Solo su richiesta dei difensori e delle parti - e quindi non sulla base di una decisione del giudice - è poi prevista

la possibilità che i difensori partecipino alle udienze da remoto. La relativa istanza va depositata almeno 15 giorni prima e il giudice deve disporre la comunicazione dell'ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza. Si dovranno utilizzare i collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati

del ministero della Giustizia (al momento Microsoft Teams e Skype for business). Non viene specificato da quale luogo dovrà collegarsi il giudice ma si stabilisce che l'udienza deve avvenire con modalità idonee a garantire il contraddittorio e che nel verbale deve darsi atto delle modalità di accertamento dell'identità dei soggetti collegati e della loro libera volontà. Infine, con il consenso delle parti, il giudice potrà disporre la trattazione della causa attraverso collegamenti a distanza, qualora non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice. In questo caso il giudice deve essere presente nell'ufficio giudiziario. Si tratta di una disciplina per ora transitoria, considerata sperimentale, che sostituisce quella contenuta nell'art. 83 del d.l. 18 del 2020, prevista, inizialmente, sino al 31 luglio e poi ridotta al 30 giugno.

*\*La Scala  
società tra Avvocati*  
— © Riproduzione riservata —

